

Sede legale: ORTONA Via Giovanni XXIII, 188
Iscrizione Registro Persone Giuridiche
Prefettura di Roma N° 525/2007.
DELEGAZIONE LOMBARDIA
Viale Dante n. 28 23900 LECCO
Sito web: www.tridipudi.it
mail: csanfilippo.presidente@tridipudi.it
pec: calogerosanfilippo@pec.tridipudi.it
Cell. 333 4662430



Il Presidente

Al Ministro della Giustizia
centrocifra.gabinetto@giustiziacert.it

Alla Procura Generale della Repubblica
Presso la Corte Suprema di Cassazione
Segreteria Disciplinare
Prot.pg.cassazione@giustiziacert.it

Al Consiglio Superiore della Magistratura
Alla c.a. del Segretario Generale
Dott.ssa Paola Piraccini
protocollo.csm@giustiziacert.it

Al Presidente della Corte di Appello di Milano
segreteria.consgjud.milano@giustiziacert.it

Al Presidente del Tribunale di Como
Dott.ssa Anna INTROINI
dirigente.tribunale.como@giustiziacert.it

Al Coordinatore dei Giudici di Pace di Como
Dott.ssa Donatella Montanari
dirigente.tribunale.como@giustiziacert.it

Al Ministro dell'Interno
gabinetto.ministro@pec.interno.it

p.c. Al Prefetto di Como
prefetto.prefco@pec.interno.it

p. c. Al Giudice di Pace di Como
Barbara Capotosto
gdp.como@giustiziacert.it

p. c. Al Funzionario Amministrativo della
Prefettura di Como dott. Vito Roberto Garra
depenalizzazione.prefco@pec.interno.it

Oggetto: Esposto a carico del Giudice di Pace di Como Barbara Capotosto e del Funzionario Amministrativo della Prefettura di Como dott. Vito Roberto Garra

Lo scrivente dott. **Calogero Sanfilippo**, nato a Campofranco (CL) l'08.11.1934 e residente a Lecco, viale Dante Alighieri, 28, Delegato SOS UTENTI – DIFESA CONSUMATORI e rappresentante legale degli utenti della strada, espone quanto segue.

PREMESSA

Sui Giudici di Pace

Lo scrivente, avendo avuto modo di presenziare ad una miriade di udienze davanti ai giudici di pace in tutto il territorio nazionale, ha una grande stima e considerazione di costoro, che splendono di luce propria per umanità, onestà, legalità, correttezza e comunicativa con i ricorrenti, valori non sempre riscontrabili nei togati.

Tuttavia le regole hanno sempre le eccezioni, sicché anche i giudici onorari talvolta sbagliano (è umano!), attesa l'insidia interpretativa che sottende il codice stradale.

Quando, però, intervengono ignoranza, presunzione, arroganza e disinvoltura, frutto del delirio di onnipotenza, non disgiunte da cattiveria e disonestà, allora, oltre al danno all'utente, si dissacra sia il codice che la procedura.

Invero, nella propria esperienza quindicennale solo tre volte lo scrivente si è imbattuto in giudici di tal guisa, a carico dei quali non ha mancato, però, di presentare esposti agli organi competenti: due esposti a carico del Giudice di Pace di Fidenza (ora a Piacenza), **Maria Cristina Ferraresi**, un esposto a carico del Giudice di Pace di Trieste, **Stefania Bernieri Di Lucca** e cinque esposti a carico del Giudice di Pace di Missaglia (ora a Lecco), **Guido Alberto Bagalà**; esposti pubblicati nel terzo capitolo del libro "*La legge è uguale per tutti ma per alcuni è più uguale*", di cui lo scrivente è autore ed editore, volume già spedito al Ministro della Giustizia, alla Segreteria Disciplinare della Procura Generale della Cassazione e al Consiglio Superiore della Magistratura.

E, poiché al peggio non c'è fine, non poteva mancare il GdP di Como, dott.ssa Barbara Capotosto, che, per quanto più avanti sarà esposto, rispetto ai giudici testé citati, si è piazzata al primo posto.

PREMESSA

Sulla Prefettura di Como

A differenza della Prefettura di Lecco dove per carenza totale di personale l'ufficio depenalizzazione, pur costituendosi in giudizio, non compare mai in udienza davanti al Giudice di Pace, la Prefettura di Como, invece, nell'ufficio depenalizzazione, melius abundare quam deficere, ha tre funzionari addetti ai ricorsi giurisdizionali ed ognuno ha il proprio giudice naturale cui è stato assegnato e davanti al quale deve comparire.

I funzionari sono l'avv. Michele Alogna, il dott. Vito Roberto Garra e il dott. Domenico Roncagli; i giudici di pace sono la dott.ssa Dina Bianchi, la dott.ssa Elisabetta Reitano, la dott.ssa Barbara Capotosto e il dott. Salvatore Falcone.

Alogna è stato assegnato ai GdP Bianchi e Falcone davanti ai quali può comparire, così come Roncagli alla Reitano e Garra alla Capotosto.

Nessun funzionario può interferire nel ricorso assegnato al proprio collega alla stregua dei giudici e se, ad esempio, uno di loro è indisposto non può farsi sostituire dal proprio collega ma chiede un rinvio di udienza in omaggio alla economia processuale; quindi, un ufficio, quello della depenalizzazione della Prefettura di Como, non paragonabile nemmeno ad uno studio legale associato, in cui un avvocato impedito si fa sostituire dal collega in udienza.

Una sacralità mostruosa e ridicola che vuole scimmiettare malamente quella della magistratura inquirente.

Al Prefetto di Como sfugge, però, che i suoi funzionari non hanno alcuna conoscenza del codice della strada e per poter resistere devono riportarsi alle controdeduzioni dell'organo verbalizzante. Una sacralità in cui, mentre nelle accoppiate dei giudici Bianchi e Falcone con Alogna e Reitano con Roncagli primeggiano preparazione, signorilità ed educazione sia dei giudici che dei funzionari prefettizi, nel binomio Capotosto-Garra campeggiano, invece, **ignoranza, presunzione, arroganza, disinvoltura, delirio di onnipotenza, cattiveria e disonestà intellettuale**; attributi tutti del giudice Barbara Capotosto, che hanno trovato terreno fertile nel funzionario prefettizio Vito Roberto Garra, che non ha fatto alcuna fatica ad adeguarsi. In sostanza la Capotosto, giudice onorario assunta senza alcun concorso, ignorante, si atteggia a giudice togato, snobbando i propri colleghi e a costei fa eco con altrettanta ignoranza la controparte Vito Roberto Garra che la Capotosto, per sentirsi più importante, tratta alla stregua di un Pubblico Ministero.

IL FATTO

Il 26/04/2017 la Polizia Stradale di Como fermava l'autocarro "MEZZO D'OPERA" targato FE903ZZ e **contestava all'autista la violazione dell'art. 10, co. 7-18 Cds**, con verbale n. **700013386675** perché circolava alla guida del mezzo con eccedenza dei limiti di massa stabiliti; sanzione € 778,00 + € 778,00.

I verbalizzanti hanno ritirato immediatamente la patente di guida e la carta di circolazione del veicolo per l'applicazione della sanzione accessoria della loro sospensione (15 gg per la patente all'autista e un mese di fermo del veicolo).

Poiché il mezzo era regolarmente munito di Autorizzazione ANAS, i verbalizzanti hanno sbagliato l'applicazione dell'articolo del codice, posto che nel caso in esame sussiste la violazione di **sovraccarico** ma essa **non rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 10, co. 18 Cdsⁱ, bensì nell'art. 167, co. 11 Cdsⁱⁱ** che inequivocabilmente sancisce: "*Le sanzioni amministrative previste nel presente articolo (167, n.d.r.) sono applicabili anche ai trasporti ed ai veicoli eccezionali, definiti all'art. 10, quando venga superata la massa complessiva massima indicata nell'autorizzazione*".

Lo scrivente, su mandato dei presunti trasgressori (proprietario del veicolo responsabile in solido e conducente), in data 28/04/2017 tempestivamente presentava ricorso a firma degli stessi (**doc. 1**) e a supporto della correttezza di tale interpretazione produceva le sentenze dei GdP di Pavia, Vigevano, Udine e Lecco nonché 6 verbali di altre Sezioni della Polizia Stradale (uno di Alessandria,

uno di Bergamo, tre di Sondrio e uno di Milano) in cui per la medesima violazione **era stato applicato correttamente l'art. 167/11** e non l'art. 10/18 Cds.

Poiché le sanzioni accessorie della sospensione della patente e della carta di circolazione, applicate illegittimamente, provocavano gravissimi danni all'autista (perdita giornaliera di € 200,00 al lordo delle ritenute di legge) e all'impresa (danno di € 500,00 al giorno), stanti il *fumus boni iuris* ed il *periculum in mora*, i ricorrenti avevano chiesto la sospensione del verbale con decreto pronunciato fuori udienza, inaudita parte resistente, ai sensi dell'art. 5 D. Lgs. 01-09-2011, n. 150, che al 2° comma sancisce: "*in caso di pericolo imminente di un danno grave e irreparabile, la sospensione può essere disposta con decreto pronunciato fuori udienza*".

Il ricorso purtroppo è stato assegnato alla GdP ignorante, la quale, attesa la propria ignoranza, come suo costume, ha aperto le danze, dando inizio al proprio comportamento arrogante e disinvolto ancorché dissacratorio sia del codice della strada che della procedura.

INFATTI

Sol perché la operatrice di cancelleria, unica e sola all'atto del deposito del ricorso e senza, quindi, la guida dei propri superiori, aveva **erroneamente** eccepito la irregolarità del versamento del contributo unificato (l'ignoranza purtroppo non è infrequente neanche nelle cancellerie) e tale irregolarità aveva esternato alla GdP ignorante, apriti cielo, quest'ultima all'indirizzo dello scrivente proferiva la seguente frase: "*Fino a quando Lei non si mette a posto con la cancelleria in ordine al contributo unificato io non prendo in esame il ricorso*". Lo scrivente osservava che il versamento del contributo unificato non aveva nulla a che vedere con il dovere del giudice di trattare comunque il ricorso, ma costei di rimando: "*Non mi interessa, se non mi dà l'OK la cancelleria il ricorso rimane sulla mia scrivania senza alcun provvedimento*". E poiché l'operatrice ignorante aveva detto allo scrivente di essere sola e lo aveva consigliato in ordine al contributo di fare una istanza al Presidente del Tribunale, lo stesso s'è visto costretto recarsi, invece, personalmente in Tribunale e fare le proprie rimostranze alla Presidente Dott.ssa Anna Introini, anch'essa destinataria del presente esposto, dopodiché s'è trovato il cancelliere, il quale ha accompagnato lo scrivente nell'ufficio della GdP ignorante e si è chiarito il problema del contributo unificato, ovviamente con piena sconfessione dell'operatrice ignorante.

Acclarata la legittimità del contributo unificato, ricorrendo il *fumus boni iuris* ed il *periculum in mora*, lo scrivente chiedeva la sospensione del verbale con decreto pronunciato fuori udienza, inaudita parte resistente, ai sensi dell'art. 5 D. Lgs. 01-09-2011, n. 150, evidenziando che la mancata sospensione avrebbe vanificato irrimediabilmente il diritto dei ricorrenti ad ottenere il giudizio di merito sulla sua legittimità. Giovi all'uopo evidenziare che i giudici Dina Bianchi, Elisabetta Reitano e Salvatore Falcone, nei casi di trasporto merci ove il presunto trasgressore non sia straniero, concedono sempre la sospensiva del verbale in via cautelare inaudita altera parte, mentre la risposta della GdP ignorante è stata la seguente: "*Io **per principio**, a differenza dei miei*

colleghi, non sospendo mai inaudita altera parte'. E lo scrivente di rimando: *"Quindi Lei sta affermando che amministra la giustizia **per principio**, a nulla rilevando che la Polstrada di Como ha fatto un verbale sbagliato, che ciò è suffragato da quattro sentenze di merito dei GdP di Pavia, Vigevano, Udine e Lecco, che altrettanti verbali della Polstrada di Bergamo, Alessandria, Sondrio e Milano sconfessano la Polstrada di Como, organo verbalizzante, che un autista senza patente non può lavorare e che una impresa subisce un danno di 500 euro al giorno e tutto ciò per Lei non ha alcuna importanza?"* E la GdP ignorante: *"Io non ho alcuna fiducia dei giudici di pace e delle loro sentenze e Lei non sa che per la Cassazione i motivi di lavoro non legittimano la sospensiva."* E lo scrivente: *"Ha chiesto ai giudici di pace se hanno fiducia in Lei, visto che non capisce che i motivi di lavoro, nel caso di specie, non hanno nulla a che vedere con il fumus boni iuris ed il periculum in mora?"* E la GdP ignorante: *"Non mi interessa, mi riservo di fissare l'udienza per la discussione sulla sospensiva"*.

A questo punto la GdP ignorante, al solo scopo di nuocere ai ricorrenti, ma in particolare allo scrivente con il quale in passato ha avuto altri motivi di scontro, in data 28/04/2017 ha fissato l'udienza per il giorno 08/05/2017 per la discussione sulla sospensiva, ma l'ha depositata in cancelleria dopo una settimana ossia il 03/05/2017 (**doc. 2**), data in cui ha avuto luogo la notifica alle parti (**doc. 3**). L'autista dal 26/04/2017 all' 08/05/2017 su 15 gg di sanzione ne avrebbe già scontate 12 illegittimamente. Allo scrivente non dispiacerebbe sapere dove è stato il fascicolo dal 28/04/2017 al 03/05/2017.

L'artificio della GdP ignorante è riuscito molto bene, perché il funzionario prefettizio, che dal 03/05/2017 al 07/05/2017 aveva tutto il tempo di leggere il ricorso e, attesa la sua ignoranza, chiedere le controdeduzioni all'organo verbalizzante, il giorno dopo e quattro giorni prima dell'udienza, ha ritenuto di svolgere il proprio ruolo con la nota Prot. N. 545/2017/Area III/C.T./Causa datata 04/05/2017 ma depositata nella cancelleria del GdP il 05/05/2017 (**doc. 4**), in cui mentre *"ha precisato che, avendo ricevuto notizia del ricorso solo in data 03 maggio 2017, non era in grado di interloquire né di depositare gli atti e le controdeduzioni"*, in contraddizione con se stesso, ha fornito una precisazione che ha dimostrato tutta la sua ignoranza, posto che nulla ha a che vedere con il caso di specie, e, insensibile al danno prodotto ai ricorrenti, *"ha chiesto di poter trattare la causa nell'udienza ordinaria di discussione"*. Il rapporto posto in essere tra la GdP ignorante e il funzionario prefettizio si è sviluppato in violazione degli articoli 7, comma 7, del d. lgs. 01.09.2011, n. 150 e dell'art. 416 c.p.c., che stabiliscono la regolarità del rito processuale, con divieto per il Giudice adito di ricevere le allegazioni e le controdeduzioni del verbalizzante oltre il decimo giorno precedente all'udienza (Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, sentenza n. 16853 del 09/08/2016). In altri termini, tra la GdP ignorante e il funzionario prefettizio c'è stato un accordo di prevaricazione sui ricorrenti in violazione dei principi generali del giusto processo.

GdP ignorante e funzionario prefettizio praticamente hanno fatto il gioco dei due compari, il primo fissa l'udienza in data 28/04/2017 e la deposita in cancelleria il 03/05/2017, il secondo protocolla la lettera il 04/05/2017 ma la deposita nella cancelleria del GdP il 05/05/2017.

Non c'è che dire: evviva l'imbroglione.

A questo punto la GdP ignorante, anziché decretare la sospensiva in assenza della parte resistente, si è riservata, adducendo di dover studiare la pratica (la settimana dal 28/04/2017 al 03/05/2017 non le era bastata) e, abbandonata la questione di principio, ha sciolto la riserva e ha ritenuto finalmente la sussistenza dei motivi gravi, per cui ha concesso la sospensiva in data 12/05/2017 (**doc. 5**) dopo che l'autista era già in possesso della patente per avere scontato illegittimamente i 15 gg della sanzione accessoria.

Va precisato, però, che la GdP ignorante è stata costretta a venir meno ai suoi principi e concedere la sospensiva inaudita altera parte per quanto qui di seguito esplicitato.

In ossequio a quanto prescrive il codice, la Polstrada di Como ha notificato alla proprietaria del veicolo (non come responsabile in solido bensì come trasgreditrice principale) il verbale n. **700013386678** perché *"quale proprietaria del mezzo d'opera non impediva che lo stesso circolasse violando le prescrizioni di limiti di massa stabiliti dall'art. 10/8"*.

La proprietaria tramite lo scrivente in data 10/05/2017 ha interposto analogo ricorso immediatamente (**doc. 6**) e ha chiesto la sospensione del verbale con decreto pronunciato fuori udienza e la restituzione della carta di circolazione (la patente dell'autista non era più in discussione).

Il ricorso fortunatamente non è stato assegnato alla GdP ignorante bensì ad una sua collega, che brilla per preparazione, professionalità, umanità, onestà, legalità, correttezza ed educazione; lo scrivente si è trovato molte volte al suo cospetto in udienza quando costei era GdP presso il Tribunale di Erba e, quindi, ne è testimone oculare.

Trattasi della dott.ssa **Elisabetta Reitano**, la quale, letto il ricorso l'11/05/2017, ha provveduto immediatamente a *"sospendere l'esecuzione del provvedimento ricorrendo gravi motivi"* (**doc. 7**), fissando l'udienza di comparizione delle parti per il 17/07/2017 (**doc. 8**); così alla proprietaria è stata restituita la carta di circolazione (**doc. 9**) dopo avere scontato illegittimamente, grazie alla disonestà della GdP ignorante, 16 gg su 30 la sanzione accessoria.

Non par dubbio, quindi, che il provvedimento della GdP ignorante del 12/05/2017 (**doc. 5**) ha avuto luogo dopo che quest'ultima è stata informata dalla cancelleria che il suo provvedimento sarebbe stato *"inutiliter datum"*, posto che il ricorrente era già in possesso del libretto grazie alla dott.ssa **Elisabetta Reitano**.

I fatti sopra esposti sono di una gravità eccezionale; l'art. 1 del D.Lgs. 23.02.2006 recita: *"il magistrato deve esercitare le funzioni attribuitegli con imparzialità, correttezza ed equilibrio, deve rispettare la dignità della persona nell'esercizio delle funzioni e il comma 3 prevede che la violazione*

dello stesso articolo costituisce illecito disciplinare'. Nella vicenda di cui è causa ci troviamo di fronte ad un Giudice di Pace che, a suo dire, "**per principio**" adotta provvedimenti abnormi al di fuori dello schema processuale, sulla base di errori macroscopici di grave e inescusabile negligenza, sanzionabili in via disciplinare perché aventi per oggetto non già il risultato dell'attività giurisdizionale, ma il comportamento deontologico deviante posto in essere nell'esercizio della sua funzione (Cass. Sez. Unite n. 20730/09).

Allegati 9 documenti ut supra.

Lecco, 03 giugno 2017.

**IL DELEGATO SOS UTENTI
PER LA LOMBARDIA
(Dr. Calogero Sanfilippo)**


